



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI

DECRETO N. 1 /2021

REVOCA – BANDO CASIERATO ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- in data 7 giugno 2020 veniva pubblicato sulla rete intranet del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo il bando per l'assegnazione del casierato presso la sede di Pizzofalcone dell'Archivio di Stato di Napoli trasmesso con prot. n. 2837 in data 3/06/2020 al MiBACT ai fini della pubblicazione sulla RPV del Ministero;
- in data 29 giugno 2020 (prot. n. 3350 medesima data) il candidato sig. Luigi de Martini, nato a Napoli, il 3/5/1960, presentava domanda di partecipazione al predetto bando e che alla scadenza dei termini previsti dal bando il sig. de Martini risultava essere l'unico candidato;
- la Commissione concorsuale, nominata con decreto direttoriale n. 4 del 02/07/2020, procedeva all'esame formale dei documenti e delle autodichiarazioni rese dall'unico candidato e individuava il sig. de Martini quale assegnatario del servizio di custodia e casierato;
- dall'esame sostanziale, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, delle autocertificazioni prodotte dal candidato si rilevava che il candidato sig. de Martini aveva prodotto una dichiarazione mendace relativamente alla composizione del proprio nucleo familiare;
- la dichiarazione mendace ha reso invalida e inefficace la valutazione dei titoli effettuati dalla Commissione in data 2 luglio 2020 e, quindi, la precedente assegnazione;
- non è mai stato formalizzato alcun rapporto contrattuale tra l'Archivio di Stato di Napoli e il candidato sig. de Martini;

VISTO che l'articolo n. 76 del DPR 445/2000 recita che *"Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte"*;



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI

Piazzetta Grande Archivio, 5 - telefono 081.5638111

PEC: mbac-as-na@mailcert.beniculturali.it

PEO: as-na@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI

RILEVATO che l'art. 76 del DPR 445/2000, d'altronde, costituisce una disposizione con effetto legale immediato che non lascia alcun margine di discrezionalità alla PA in quanto la perdita dell'eventuale relativo beneficio ottenuto dal candidato prescinde dalla condizione soggettiva del dichiarante, rilevando solo la falsità della dichiarazione (*ex multis*: Consiglio di Stato, Sez. V, 27/04/12 n. 2447; Consiglio di Stato, Sez. VI, 1/11/2011 n. 5973);

TENUTO CONTO che la falsa dichiarazione, al momento della presentazione della domanda, impattava su tutti gli elementi oggetto di confronto valutativo con gli altri candidati quali la composizione del nucleo familiare, i diritti di proprietà dei componenti del nucleo familiare, il reddito complessivo dei componenti del nucleo familiare e che, ovviamente, al momento della presentazione della domanda il candidato sig. de Martini non poteva sapere di essere l'unico candidato;

CONSIDERATO che il Direttore dell'Archivio di Stato di Napoli, denunciava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli il candidato Luigi de Martini, per falsa dichiarazione in merito alla composizione del proprio nucleo familiare, ai diritti di proprietà del nucleo familiare e del relativo reddito;

RILEVATO che il procedimento penale a seguito della denuncia di cui sopra ha ricevuto il seguente numero di R.G. 20/29179 ed è stato assegnato al P.M. VPO dott.ssa Elena Ferraro;

TENUTO CONTO che la citata falsa dichiarazione riguardava uno dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di cui al punto 5 che prevedeva *"il dipendente e gli altri componenti del nucleo familiare non devono essere titolari di alcun diritto di proprietà, usufrutto, etc. di alloggio ubicato nell'ambito territoriale del Comune e della Provincia nella quale è situato l'Istituto ove andrà a prestare servizio"*;

CONSIDERATO che è venuta meno la fiducia dell'Archivio di Stato di Napoli verso il candidato sig. De Martini, quale potenziale custode casiere deputato alla vigilanza e controllo del bene immobile dell'Istituto, a causa della dichiarazione mendace resa dallo stesso in sede di concorso pubblico sul proprio stato di famiglia;

TENUTO CONTO che la *ratio* delle autodichiarazioni è quella di semplificare l'azione amministrativa, facendo leva sul principio di autoresponsabilità del dichiarante: il corollario che



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI

Piazzetta Grande Archivio, 5 - telefono 081.5638111

PEC: mbac-as-na@mailcert.beniculturali.it

PEO: as-na @beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI

deve trarsi da tale constatazione è che la non veridicità di quanto autodichiarato rileva sotto un profilo oggettivo e conduce alla decadenza dei benefici ottenuti con l'autodichiarazione non veritiera, indipendentemente da ogni indagine dell'Amministrazione sull'elemento soggettivo del dichiarante" (Cons. St., Sez. V, 24 luglio 2014, n. 3934, e analogamente, TAR Campania, Napoli, Sez. III, 12 marzo 2018, n. 1524; TAR Veneto, Sez. I, 18 settembre 2017, n. 832; TAR Lazio, Roma, Sez. II, 4 gennaio 2016, n. 33);

CONSIDERATO, quindi, che la dichiarazione falsa o non veritiera opera come "fatto", sì che perde rilevanza l'elemento soggettivo ovvero il dolo o la colpa del dichiarante;

VISTO che l'art. 75 del DPR 445/2000 recita che *"Fermo restando quanto previsto dall'art. 76, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera"* e che, quindi, il sig. de Martini deve ritenersi decaduto dai benefici conseguiti in base alle su citate dichiarazioni mendaci;

TENUTO CONTO, quindi, che l'Archivio di Stato ha perso il proprio interesse nella procedura concorsuale indetta in data 7 giugno 2020 perché non ci sono candidati idonei a ricoprire il posto di custode casiere dell'Archivio di Stato di Napoli;

CONSIDERATO che la sottoscrizione del contratto/disciplinare e la presa di servizio del candidato sig. de Martini non è avvenuta e, quindi, sempre secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in assenza di un atto conclusivo del procedimento concorsuale, la revoca del concorso pubblico può essere giustificata anche con sintetiche ragioni di ordine organizzativo che esplicitino l'interesse pubblico antagonista, a fronte dell'insorgenza di un significativo affidamento dei concorrenti, pur meritevole di tutela ma che nel caso del bando in questione non ci sono a causa dell'unica candidatura presente (Cons. Stato, Sez. VI, parere n. 4756/2002). Ed ancora *"il provvedimento di revoca dev'essere "adeguatamente motivato" solo quando incide su posizioni precedentemente acquisite dal privato"* (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 282/20122 e Sez. I, Sent. n. 2932/2013) mentre, come già detto, nessun rapporto contrattuale è stato intrapreso dall'Archivio di Stato di Napoli con il candidato sig. de Martini;

TENUTO CONTO che, fino a quando non sia intervenuta la sottoscrizione del disciplinare e la conseguente presa di servizio, l'Archivio di Stato di Napoli può provvedere alla revoca del bando di concorso senza necessità di assicurare particolari garanzie procedurali ai candidati



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI

Piazzetta Grande Archivio, 5 - telefono 081.5638111

PEC: mbac-as-na@mailcert.beniculturali.it

PEO: as-na@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI

né di fornire approfondita motivazione che giustifichi la scelta. Ciò in quanto, sino a quando non interviene la firma del disciplinare/contratto e la presa di servizio i partecipanti alla selezione vantano una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento, sicché debbono considerarsi comunque prevalenti, rispetto agli interessi dei candidati stessi, le ragioni di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità;

CONSIDERATO ancora che secondo costante giurisprudenza, in ipotesi di revoca del concorso *“al partecipante non spetta alcun risarcimento, né l'indennizzo di cui all'art. 21-quinquies della legge 241/1990 in quanto la norma sancisce l'obbligo dell'amministrazione di provvedere all'indennizzo dei soggetti direttamente interessati, quale ristoro dei pregiudizi provocati dalla revoca, con riguardo ai provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole, tra i quali non rientra il bando di concorso* (Tar Puglia, sent. n. 1437/2016, cit.; Cons. Stato, sent. n. 2838/2013; Tar Lazio Roma, sent. n. 6024/2012; Tar Campania Napoli, sent. n. 1646/2012) non ricevendo l'unico candidato sig. de Martini alcun pregiudizio dalla revoca del bando;

RICHIAMATA la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e in particolare l'art. 21-quinquies rubricato “revoca del provvedimento”;

RAVVISATA pertanto la sussistenza dei presupposti e degli elementi in fatto e in diritto comportanti la necessità di provvedere alla revoca ex art. 21-quinquies, primo alinea, della Legge n. 241/1990, della procedura concorsuale con la quale è stata indetto il concorso per l'Assegnazione del servizio di custodia e casierato dell'Archivio di Stato di Napoli;

Tutto ciò premesso e considerato, il Direttore dell'Archivio di Stato di Napoli

DECRETA

1. di revocare in via di autotutela il bando pubblicato per l'assegnazione del servizio di custodia e casierato presso l'Archivio di Stato di Napoli pubblicato il giorno 7 giugno 2020, per i motivi esposti in premessa, ai sensi dell'art 21-quinquies, comma 1, della L. 241/1990 e s.m.i. nonché di tutti gli atti ad esso connessi e/o conseguenti;
2. di comunicare la presente revoca a tutti coloro che hanno presentato istanza di partecipazione, mediante l'indirizzo mail dagli stessi indicato;



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI

Piazzetta Grande Archivio, 5 - telefono 081.5638111

PEC: mbac-as-na@mailcert.beniculturali.it

PEO: as-na@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI

3. di disporre la pubblicazione della notizia della revoca del bando sulla RPV istituzionale del Ministero dei Beni Culturali e del Turismo;
4. di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Archivio di Stato di Napoli.

Napoli, 20 gennaio 2021

Il Direttore

Prof.ssa Candida Carrino

F.to digitalmente da Candida Carrino



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI

Piazzetta Grande Archivio, 5 - telefono 081.5638111

PEC: mbac-as-na@mailcert.beniculturali.it

PEO: as-na@beniculturali.it